

La disciplina degli scarichi industriali nell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

- Iter legislativo
- Contenuti del D.P.R. 59/2013
- Iter autorizzativo
- Oneri finanziari
- Durata – rinnovi - modifiche



studio
Calvi Barbara

Che cos'è l'AUA

- L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal [Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59](#), che sostituisce e comprende [sette diversi titoli abilitativi](#) in materia ambientale, che prima venivano richiesti e ottenuti separatamente.

L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:

- garantire la tutela dell'ambiente
- ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici

determinando, **si spera**, un miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo.

Normativa di riferimento:

sull'argomento abbiamo **NORME** sia **REGIONALI** sia **NAZIONALI**

Atto normativo	Contenuto
<p>D.Lgs 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p><u>Parte TERZA</u></p>	<p><i>Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche</i></p>
<p>D.P.R. 59 del 13 marzo 2013</p> <p><i>Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013</i></p>	<p><i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (GU Serie Generale n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42)</i></p>

Normativa di riferimento:

sull'argomento abbiamo **NORME** sia **REGIONALI** sia **NAZIONALI**

Atto normativo	Contenuto
<u>Circolare Regione Lombardia n° 19 del 05.08.2013</u>	Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)

Normativa di riferimento:

sull'argomento abbiamo **NORME** sia **REGIONALI** sia **NAZIONALI**

Atto normativo	Contenuto
<u>D.g.r. Lombardia n° X/1840 del 16.05.2014</u>	<p><i>Con la Delibera si è stabilito di:</i></p> <p><i>adottare un modello unico per la presentazione delle istanze AUA, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative</i></p> <p><i>adottare le specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti,</i></p> <p><i>Allineare gli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare, specificando che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;</i><i>- è facoltà del Gestore, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale ex art. 272 c. 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i anche nel caso in cui l'attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;</i> <p><i>Specifica in particolare che sono esclusi dall'AUA:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane</i><i>- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza.</i>

Normativa di riferimento:

sull'argomento abbiamo **NORME** sia **REGIONALI** sia **NAZIONALI**

Atto normativo	Contenuto
<u>D.g.r. Lombardia n° 5512 del 25.06.2014</u>	<i>In attuazione a quanto previsto dalla D.g.r. 1840/2014 Regione Lombardia ha provveduto a definire con DDG n. 5512 del 25/6/2014 il modello unico regionale per la presentazione dell'istanza AUA, costituito da una PARTE GENERALE, n. 7 SCHEDE SETTORIALI e i «MODELLI» da utilizzare quali facsimile degli allegati previsti dalle Schede.</i>

Normativa di riferimento:

sull'argomento abbiamo **NORME** sia **REGIONALI** sia **NAZIONALI**

Atto normativo	Contenuto
<u>D.g.r. Lombardia n° 5513 del 25.06.2014</u>	<i>Contestualmente, con DDC n. 5513 del 25/06/2014, sono state definite le specifiche tecniche per l'interoperabilità tra sistemi informativi a supporto dei procedimenti AUA, per favorire l'interscambio della documentazione tra gli Enti coinvolti, in attuazione della richiamata D.g.r. 1840/2014 e secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 relativamente alle modalità di trasmissione dei documenti.</i>

Normativa di riferimento:

sull'argomento abbiamo **NORME** sia **REGIONALI** sia **NAZIONALI**

Atto normativo	Contenuto
Circolare MATTM n° 0049801 del 07.11.2013	Circolare recante chiarimenti interpretativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del DPR 13 marzo 2013 n° 59
D.g.r. Lombardia n° 3827 del 14.07.2015	Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59
DPCM 08.05.2015 Nota: entro il 30 giugno 2015, si legge all'articolo 1 del DPCM 8/5/2015, le Regioni dovranno adeguare i contenuti del nuovo Modello in relazione alle normative regionali di settore.	<i>DECRETO 8 maggio 2015</i> <i>Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA. (GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 35)</i>

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"

AUA: risposta del legislatore alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste da leggi in materia ambientale per il tramite del SUAP; in essa sono ricomprese:

1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (*ad esclusione di quelli domestici e assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura*);
2. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'art 269 del D.L gs. 152/2006 e, s.m.i.;
4. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i.;

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"


AUA: risposta del legislatore alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste da leggi in materia ambientale per il tramite del SUAP; in essa sono ricomprese:

5. Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della legge 447/1995 in materia di impatto acustico;
6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.L gs. 99/1992;
7. Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 (*autosmaltimento: attività di recupero dei rifiuti non pericolosi direttamente nel luogo di produzione*) e 216 (*operazioni di recupero*) del D.L gs.152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni.

I Titoli dell'AUA

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo (utilizzazione agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (<i>imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura</i>), b) (<i>imprese dedite ad allevamento di bestiame</i>) e c) (<i>imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola</i>), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva.
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (<i>impianti e attività in deroga</i>), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

NOI OGGI CI
OCCUPIAMO
DI?



I Titoli dell'AUA

<p>5) nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995</p>	<p>Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)</p>
<p>6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992</p>	<p>Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un'autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.</p>
<p>7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006</p>	<p>L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento) mentre l'art. 216 le operazioni di recupero. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.</p>

Specifica

Per quanto concerne gli scarichi reflui domestici e assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura, gli stessi non rientrano nell'AUA in quanto, ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, gli stessi:

«...sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.»

Lo **scarico domestico** è costituito da *«acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche»*.

Specifica

Le acque che ricadono in AUA sono:

1. *Acque reflue industriali da processi produttivi*
2. *Acque reflue industriali da raffreddamento*
3. *Acque reflue industriali di lavaggio*
4. *Acque reflue meteoriche di dilavamento*
5. *Acque reflue domestiche/ assimilate alle domestiche*

Specifica: regolamento 4/2006

Campo di applicazione

Art. 3 (Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

- a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - 1) industria petrolifera;
 - 2) industrie chimiche;
 - 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
 - 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - 6) produzione di pneumatici;
 - 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - 8) produzione di calcestruzzo;
 - 9) aree intermodali;
 - 10) autofficine;
 - 11) carrozzerie;
- b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

2. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.

Specifica: regolamento 4/2006

La Regione Lombardia il 24 marzo 2006 ha emesso il Regolamento regionale n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”.

Il Regolamento in particolare prevede che siano autorizzate le aziende che rientrano nei criteri del sopra citato articolo 3.

Ne consegue che le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da superfici scolanti, che costituiscono pertinenza degli insediamenti elencati nell’art. 3 del R.R. n. 4/06, sono soggette ad autorizzazione e devono essere recapitate in ordine preferenziale:

- 1) in fognatura dove i limiti di emissione sono quelli adottati dal Gestore del servizio idrico integrato e approvati dall’Autorità d’ambito come previsto dall’art. 48 comma 1 della Legge Regionale 26/2003;
- 2) nei corpi idrici superficiali dove i limiti di emissione sono quelli della tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo dove limiti della tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, s.m.i..

Specifica: regolamento 4/2006

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree di parcheggio, soggette al normale transito veicolare, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 3 del R.R. n. 4/06 non sono di norma soggetti ad autorizzazione.

Chi la può utilizzare l'AUA

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applica a tutte:

- le imprese **che non sono soggette** all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei **sette** titoli abilitativi di cui alle slide precedenti (*si veda l'art. 1, comma 1, DPR n. 59/2013*).
- Le PMI (*di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005*)
- I gestori che esercitano attività soggette a sole comunicazioni (per esempio per il recupero di rifiuti in regime semplificato) ovvero all'autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all'articolo 272 del cosiddetto Codice dell'Ambiente possono decidere di non richiedere l'AUA fermo restando il passaggio attraverso il SUAP per la presentazione delle istanze (*articolo 3, comma 3, DPR n. 59/2013*).

Chi non può usufruire dell'AUA

- gli impianti soggetti ad AIA
- i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.Lgs n. 152/2006 e, s.m.i.)
- le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e, s.m.i.)
- gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
- le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
- gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)

Quando l'AUA è **OBBLIGATORIA**

È obbligatorio presentare la domanda di AUA quando tra i titoli necessari all'esercizio dell'attività vi sia almeno una «autorizzazione espressa»:

- 1. *Autorizzazione agli scarichi, ex artt. 124 – 127, D. Lgs. 152/2006 e, s.m.i.;***
- 3. *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex articolo 269, D. Lgs. 152/2006 e, s.m.i.;***
- 6. *Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;***

Il gestore dovrà pertanto richiedere l'AUA:

- Sia al momento della prima richiesta, rinnovo o modifica sostanziale di una delle tre «autorizzazioni espresse»;
- Sia al momento del rinnovo di una «comunicazione» nel caso in cui l'attività sia soggetta anche ad almeno una «autorizzazione espressa».

Quando l'AUA è **FACOLTATIVA**

È FACOLTATIVO presentare la domanda di AUA:

Nei casi in cui l'attività sia soggetta solo a «comunicazioni» o «autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera»;

- 2. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica;**
- 4. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ex art. 272, D. Lgs. 152/2006 e, s.m.i.;**
- 5. Comunicazione o nulla osta in tema di inquinamento acustico, ex art. 8, commi 4 e 6, Legge 447/1995;**
- 6. Comunicazione in materia di rifiuti, ex artt. 215 e 216, D. Lgs. 152/2006 e, sm.i..**

Nei casi in cui intenda presentare/aggiornare l'autorizzazione di cui alla lettera d) anche nel caso in cui l'attività sia soggetta ad una «autorizzazione espressa».

Specifica

Se i miei scarichi sono reflui domestici e assimilati ai domestici e sono recapitati in pubblica fognatura, come abbiamo anticipato non rientrano nell'AUA in quanto, «... sono sempre ammessi»

Gli scarichi domestici sono sempre ammessi in pubblica fognatura nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito (art. 124 c.4 D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni).


BrianzAcque srl chiede, per insediamenti che hanno esclusivamente scarichi domestici, che venga presentata una autocertificazione attraverso modulo:

Dichiarazione di scarico domestico da
insediamento produttivo


L'autorità competente al rilascio di tale provvedimento è l'ufficio d'ambito della provincia cui fa capo il comune dove è lo scarico. Non si configura come un'autorizzazione nei termini previsti dalla normativa e non ha scadenza, a meno che non intervengano modifiche sostanziali che vadano a incidere sostanzialmente sulla qualità e quantità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura. In questi casi è necessario presentare nuova documentazione che attesti lo stato degli scarichi.

[Spese di istruttoria](#)

Procedimento GENERALE




Procedimento GENERALE




Procedimento INFERIORE a 90 GIORNI

ARTICOLO 4 COMMA 7



Procedimento SUPERIORE a 90 GIORNI

ARTICOLO 4 COMMA 7



Conclusione procedimento entro 120 o 150 giorni, nel caso di integrazioni (comma 5), quando almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sia superiore a 90 giorni.

Oneri finanziari

Il nuovo “Tariffario regionale AUA” si applica dal dal 1 ottobre u.s..

Le disposizioni sono definite nella DGR n. 3827/2015 si applicano solo al DPR n. 59/2013 si tratti di:

rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e tura dell’AUA.

Le nuove tariffe non si applicano:

ai procedimenti per i quali è facoltativo richiedere l’AUA (ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR n. 59/2013).

Per questi, sino a differenti indicazioni regionali, restano le tariffe previste dalle DGR o dalle Deliberazioni provinciali di settore.

Durata

15 anni

Rinnovo

Il GESTORE invia, **6 mesi prima della scadenza**, l'istanza/domanda di rinnovo con i documenti previsti all'articolo 4 comma 1 del DPR 59/13



Il SUAP



Inoltra la documentazione all'Autorità Competente (AC)



L'Autorità Competente (AC) **adotta il provvedimento** ai sensi del citato articolo 4

Rinnovo: importante

- In attesa dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
- L'Autorità Competente può imporre il rinnovo dell'AUA **prima della scadenza** quando:
 - a) le prescrizioni contenute nell'AUA pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie/statali/regionali.

Modifiche

Il GESTORE comunica la modifica sostanziale dell'attività/impianto/ti

NON

to



L'Autorità Competente



Valuta la modifica



Se entro 60 giorni l'AC **NON** si esprime, il gestore può procedere ad attuare la modifica in quanto è confermato che **NON** è sostanziale


Se l'AC ritiene che la modifica **SIA SOSTANZIALE**, la stessa comunica al GESTORE – entro 30 gg – di presentare domanda al SUAP



L'Autorità Competente provvede ad aggiornare l'AUA SENA variare la data di "scadenza"

Modifiche sostanziali

Il DPR 59/2013 (art. 6 comma 4) prevede «*le Regioni possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali...*», ma che ad oggi non esiste una definizione di modifica sostanziale in ambito AUA, la Lombardia ha supportato le attività nella “classificazione” di una modifica, una definizione generale di «modifica sostanziale» applicabile a tutti i titoli è quella della tabella di cui sotto:



	TITOLO ABILITATIVO	MODIFICA SOSTANZIALE
	Tutti (definizione generale)	modifica che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi e negativi sull'ambiente
A	Autorizzazione allo scarico su suolo, in acque superficiali (CIS), in pubblica fognatura (FC)	“scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente” (art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006)
C	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera	Modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse (art. 269, comma 8, D. Lgs. 152/2006; Circolare RL 1 AMB/2007)
G	Comunicazioni semplificate in materia di rifiuti	Casistiche individuate nel D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 - Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti »